

N. R.G. 13947/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13947/2018 promossa da:

, rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Lo Re;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato;

- resistente -

OGGETTO: diniego visto di ingresso per ricongiungimento familiare **Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato il 2018, cittadina italiana, ha impugnato il provvedimento con il quale l'Ambasciata d'Italia a Tunisi aveva rifiutato il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare a favore del marito, cittadino tunisino, in quanto, da accertamenti effettuati dal Ministero dell'Interno, risultava nel SIS (Sistema d'Informazione Schengen) che lo stesso era stato già raggiunto nel 2014 da un provvedimento di espulsione del Prefetto di e aveva riportato tre condanne penali divenute irrevocabili (per cessione illecita di sostanze stupefacenti, per ingresso e soggiorno illegale sul territorio italiano e per furto in concorso).

Eccepiva parte ricorrente, tra i motivi di infondatezza del diniego, il fatto che lo stesso era avvenuto in violazione dell'art.28 del D.Lgs. n.286/1998 e che la pericolosità sociale del sig. non poteva essere presunta sulla base delle condanne penali da cui era stato colpito, ma doveva essere accertata.

Parte resistente si è costituita in giudizio evidenziando che le condanne riportate dal coniuge della ricorrente, pur non essendo sufficienti a determinare automaticamente il diniego del visto, permettevano comunque di formulare un giudizio di pericolosità dell'interessato, in quanto si trattava di condotte reiterate e dunque di un'attività delittuosa svolta non in maniera occasionale bensì continuativa, che aveva condotto il Ministero dell'Interno a formulare il giudizio di pericolosità sociale ostativo al rilascio del visto, a cui l'Ambasciata d'Italia a Tunisi si era dunque rimessa rigettando l'istanza. Sottolineava, infine, l'Amministrazione costituita che difettava l'effettività del vincolo matrimoniale, non risultando provata la convivenza dei coniugi dopo il matrimonio, e chiedeva quindi il rigetto del ricorso.



Il ricorso risulta fondato e dunque meritevole di accoglimento.

Nel valutare la rilevanza dei precedenti penali del ricorrente, ai fini dell'applicazione della fattispecie normativa astrattamente riferibile al caso in esame, va considerato che l'art. 2 del Dlgvo n. 5/2007 ha aggiunto all'art. 4 comma 3 del Dlgvo n. 286/1998 un ulteriore periodo, in virtù del quale lo straniero che chieda il ricongiungimento familiare non è ammesso in Italia (e quindi non ne è consentito il soggiorno) soltanto quando *“rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei paesi con il quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la libera circolazione”*, senza tipizzare tale ostativa valutazione di pericolosità con la indicazione di alcuni titoli di reato, ritenuti dal legislatore un indice di particolare propensione criminale, nella disciplina generale dell'ingresso dello straniero nel territorio dello stato contenuta nel medesimo art. 4, comma 3, Dlgvo n. 286/98. Il valore di questa modifica legislativa è quello di differenziare ai fini dell'ingresso e del soggiorno dello straniero in Italia la posizione del richiedente per motivi di coesione familiare, rimettendo in questo caso all'interprete il delicato bilanciamento con i valori di sicurezza nazionale e transnazionale, allo scopo di valorizzare in misura adeguata al dettato costituzionale ed alle Convenzioni internazionali, la tutela del diritto del singolo alla salvaguardia delle relazioni familiari.

Sulla base di tali parametri normativi, costituiti, da un lato, nell'arretramento della condizione preclusiva al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare sino al più grave limite rappresentato dall'esistenza di una minaccia *“concreta e attuale alla sicurezza dello Stato”* e, dall'altro, nell'effettività dei vincoli familiari esistenti in Italia, la pretesa del ricorrente a rientrare nel territorio dello Stato risulta meritevole di accoglimento.

Inoltre, sulla scorta di consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. n. 27224/2008) in tema di disciplina dell'immigrazione è illegittimo il rifiuto del visto per ricongiungimento familiare ad un cittadino extracomunitario, coniuge di un cittadino italiano, per il solo fatto che sul suo conto sussista una segnalazione ai fini della non ammissione entro lo spazio Schengen, senza una preliminare verifica se la presenza di tale persona costituisca una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività.

La segnalazione nel sistema SIS dello straniero interessato al ricongiungimento non determina un automatico diniego del visto da parte dell'autorità consolare, ma spetta alla autorità di pubblica sicurezza valutare se il predetto possa costituire una minaccia alla sicurezza e all'ordine pubblico.

Valutazione che non risulta sia stata effettuata, in quanto l'Ambasciata d'Italia a Tunisi si è limitata a prendere atto dei precedenti penali del sig. , senza aggiungere motivi attuali e concreti alle ragioni del diniego.

Né può essere di alcuna rilevanza la presunta assenza di convivenza addotta dall'Amministrazione convenuta a sostegno dell'ipotesi che il matrimonio tra l'odierna ricorrente e il sig. sia fittizio.

Secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in caso di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare del coniuge del cittadino italiano o dell'Unione europea, nel regime introdotto con il d.lgs. n. 30/2007, non è più necessario il requisito della convivenza effettiva, trattandosi di criterio rimasto estraneo sia all'art. 7, comma 1, lett. d), relativo al diritto di soggiorno del familiare del cittadino italiano, sia alle previsioni di cui agli



artt. 12 e 13 d.Ig. n. 30 del 2007, che regolano, il primo, il mantenimento del diritto di soggiorno in caso di divorzio o annullamento del matrimonio e pongono, il secondo, il limite del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica (Cass. 23 maggio 2013, n. 12745; in tema, cfr. pure Cass. 6 marzo 2014, n. 5303).

Ne deriva che dalla mera assenza di coabitazione, che non è sintomatica del venir meno dell'*affectio coniugalis*, non può essere automaticamente desunta la fittizietà dell'unione coniugale; sicché alla stregua dell'articolo 2697 c.c. sarà onere di chi allega la simulazione provare i fatti che ne costituiscano il fondamento, e nessuna prova parte resistente ha fornito in merito.

Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- dispone il rilascio del visto per ricongiungimento familiare con la ricorrente in favore del sig. ; - dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2019

dott.ssa Silvia Albano

LA

GIUDICE

